



COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Accordo con il Comune di Nociglia per l'utilizzo della graduatoria già approvata, per la copertura a tempo indeterminato e parziale di n. 1 posto di "Istruttore Amministrativo", cat. C, posizione economica C1. - Approvazione schema di accordo

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventiquattro** del mese di **febbraio** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Edoardo CALO'** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	CALO' EDOARDO	Si	
Assessore	FUSO MASSIMO	Si	
Assessore	COLAZZO RITA	Si	

Totale Presenti: **3**

Totale Assenti: **0**

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Giuseppe BORGIA**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i pareri allegati.

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 90 del 23-10-2020 recante "MODIFICA PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022", è stata approvata la nuova dotazione organica di personale ed è stata, tra l'altro, prevista per l'anno 2020 l'assunzione a tempo indeterminato e parziale (50%) di n. 1 unità di Istruttore Amministrativo", cat. C, posizione economica C1, da assegnare al I Settore Affari Generali, mediante mobilità, utilizzo graduatorie da altri enti, concorso;

- **con** nota prot. n. 4297 del 21-09-2020, inviata tramite posta elettronica, al Ministero della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 165 e ss. mm. e ii., è stata richiesta l'assegnazione di personale in disponibilità per la copertura del posto di "Istruttore Amministrativo", cat. C, da assegnare al Settore Affari Generali del Comune di Zollino;

- ai sensi di quanto disposto dell'art. 34-bis, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, e dell'art. 3, comma 9, lettera b), paragrafo 2), della legge 19 giugno 2019, n. 56 -, sono decorsi i 45 giorni previsti dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 da parte della Ministero, senza alcuna assegnazione al Comune di Zollino di personale dipendente in disponibilità;

- **con propria** Deliberazione n. 103 del 23.11.2020 si dà indirizzo al Responsabile del II Settore – Economico Finanziario e Socio Culturale di procedere all'assunzione di n. 1 istruttore amministrativo cat. C a tempo indeterminato e parziale (50%) tramite utilizzo di graduatorie approvate da altri enti dello stesso comparto;

- con Determinazione n. 106 del Responsabile del II Settore Economico Finanziario e Socio Culturale (r.g. n. 241), è stato approvato l'avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatoria di concorsi pubblici espletati da altri enti del comparto Funzioni Locali per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Cat. C, con relativo schema di domanda di partecipazione;

Richiamati:

- l'art. 9 della legge n. 3/2003, il quale prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, con le modalità di un regolamento statale da approvare ai sensi dell'art. 17 della legge 400/1988;

- l'art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003, il quale prevede che, nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato da D.L. n. 101/2013, che stabilisce che per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni di tale articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato;

- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1571/4 del 25-2-2004, che precisa che le Pubbliche Amministrazioni, nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale (...), possono utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre Amministrazioni, mediante accordi stipulati in applicazione della normativa vigente, in materia di accesso agli impieghi nelle amministrazioni e nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001;

- la circolare della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013, in particolare l'art. 2, che stabilisce che "in caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo che può essere concluso anche dopo la pubblicazione della graduatoria...";

- la sentenza TAR Veneto, sez. II, 19-05-2011, n. 864, in cui il collegio chiarisce che l'art. 3, comma 61, della legge 350/2003, e l'art. 9, della legge 3/2003, si applicano anche alle amministrazioni comunali, e sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo, che concettualmente implica l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo, motivo per il quale non risulta necessaria una convenzione approvata dal Consiglio comunale ex art. 30 del TUEL;

Tenuto conto che, come ribadito dalla sopracitata circolare della Funzione Pubblica n. 5/2013, e da un parere della sezione Regionale della Corte dei Conti Umbria (delibera 124/2013), l'accordo per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi, approvate da altre amministrazioni, può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria, in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il "previo accordo" ad una data anteriore all'approvazione della graduatoria o addirittura alla indizione della procedura concorsuale; l'utilizzo della graduatorie di altri enti, infatti, trova causa nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando la indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale, attuando, i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;

Considerate le interpretazioni più estensive della giurisprudenza, del TAR Veneto, Sentenza n. 864/2011, e del TAR Basilicata, Sentenza n. 574/2011, che, premiando l'autonomia amministrativa, come pure gli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, consentono tali assunzioni anche attraverso un accordo successivo tra amministrazioni, alla sola condizione che il profilo e la categoria professionale richiesti nel posto da ricoprire corrispondano a quanto previsto nel bando della graduatoria da utilizzare;

Vista la legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, ed in particolare l'art. 17, che tra l'altro dispone:

- "dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti dal medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-ter. ...omissis...

1-quater ...omissis...

la rubrica è sostituita dalla seguente: "Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni"."

Visto l'art. 1 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019, il quale al comma 147 disciplina il periodo di validità delle graduatorie;

Tenuto conto dell'assenza di graduatorie concorsuali proprie;

Visto l'art. 71 bis del Regolamento dei servizi e degli Uffici, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 03.07.2013 come modificato dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 11.11.2020 che disciplina l'utilizzo delle graduatorie in corso di validità di altri enti.

Vista la nota prot. 5608 del 02.12.2020 con la quale, si è provveduto ad inoltrare a tutti i Comuni della Provincia di Lecce, la determina n. 241 con relativo avviso e modello di domanda

Considerato

- **che** con determinazione del Responsabile del II Settore Economico finanziario e socio culturale n. 9 del 25.01.2021 - R.G. n. 9, tra l'altro, è stato disposto di utilizzare la graduatoria del Comune di Nociglia approvata con determinazione dirigenziale RG n. 467 del 30.11.2020 e la graduatoria di Taviano, approvata con determinazione dirigenziale R.G. n. 1008 del 02.10.2020
- Che con determinazione del Responsabile del Settore I, Affari Generali n. 13 del 27.01.2021 è stata nominata la commissione esaminatrice e fissata la data per la selezione;
- Che in data 15.02.2021 si è svolta la selezione che ha individuato la candidata della Graduatoria di Taviano l'idonea con il punteggio più elevato
- Che con nota prot. N. 907 del 17.02.2021 è stata comunicata a questo Ente l'indisponibilità all'assunzione della candidata prima classificata
- Che con nota prot. N. 954 del 19.02.2021 è stata comunicata la disponibilità all'assunzione della seconda classificata;
- Che con Determina del Settore I – Affari Generali n. 5 del 19.01.2021, sono stati approvati gli atti della selezione di n. 1 istruttore amministrativo a tempo indeterminato e parziale (50%);

Preso atto:

1)che ai sensi del comma 8, del suddetto art. 71 bis del regolamento degli uffici e dei servizi *“il Responsabile dell'Ufficio Personale inviterà l'Ente titolare della graduatoria esterna cui è inserito il candidato vincitore, alla sottoscrizione della relativa convenzione nei termini perentori indicati nell'avviso”*

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18-8-2000 “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare l'art. 107 concernente le funzioni e responsabilità della dirigenza.

Vista la L. n. 241 del 7-8-1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. “Codice in materia dei dati personali”, il Regolamento UE679/2016 e il D. Lgs. 101/2018;

Visti i vigenti CC.CC.NN. di Lavoro del Comparto Funzioni Locali.

Tutto ciò premesso

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento.

Di approvare lo schema di accordo allegato, proposto dal Comune di Zollino per l'utilizzo della graduatoria di merito del Comune di Nociglia, approvata con Determinazione dirigenziale R.G. n. 467 del 30/11/2020, ai sensi del citato art. 71-bis “del Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Zollino al solo fine dell'assunzione della candidata De Pascali Maria Rosaria, classificatasi seconda nella graduatoria finale del colloquio tecnico-professionale, svoltosi il 15-2-2021, per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale (18 ore) di n. 1 unità col profilo di “Istruttore Amministrativo”, cat. C, posizione economica C1, da assegnare al I Settore Affari Generali.

Di dare mandato al Responsabile del II Settore Economico Finanziario e Socio Culturale di procedere con tempestività alla sottoscrizione dell'accordo in questione e all'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'assunzione di ruolo nel Comune di Zollino della suddetta candidata De Pascali Maria Rosaria.

Di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio Comunale online del Comune e nell'apposita “Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi”.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa separata analoga votazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - IV comma - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

**ACCORDO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIA DI CONCORSO
INDETTO DAL COMUNE DI NOCIGLIA**

Con la presente scrittura privata, che si redige in duplice originale, avente per le parti forza di legge,

TRA

- il Comune di Zollino (C.F. 80008470751), con sede in Viale della Repubblica, 10 – 73010 – Zollino (Le) in atto legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Daniela Perrone - C.F. _____, che interviene in qualità di Responsabile del II Settore;

E

- il Comune di Nociglia (C.F. 80011200757), con sede in Via Risorgimento n. 51, 73020 Nociglia (Le) in atto legalmente rappresentato dal _____, - C.F. _____, che interviene in qualità di _____;

PREMESSO CHE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 90 del 23-10-2020 recante "MODIFICA PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022", è stata approvata la nuova dotazione organica di personale ed è stata, tra l'altro, prevista per l'anno 2020 l'assunzione a tempo indeterminato e parziale (50%) di n. 1 unità di Istruttore Amministrativo", cat. C, posizione economica C1, da assegnare al I Settore Affari Generali, mediante mobilità, utilizzo graduatorie da altri enti, concorso;

- **con** nota prot. n. 4297 del 21-09-2020, inviata tramite posta elettronica, al Ministero della Pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 165 e ss. mm. e ii., è stata richiesta l'assegnazione di

personale in disponibilità per la copertura del posto di “Istruttore Amministrativo”, cat. C, da assegnare al Settore Affari Generali del Comune di Zollino;

- ai sensi di quanto disposto dell’art. 34-bis, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, e dell’art. 3, comma 9, lettera b), paragrafo 2), della legge 19 giugno 2019, n. 56 -, sono decorsi i 45 giorni previsti dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1 dell’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 da parte della Ministero, senza alcuna assegnazione al Comune di Zollino di personale dipendente in disponibilità;

- **con propria** Deliberazione n. 103 del 23.11.2020 si dà indirizzo al Responsabile del II Settore – Economico Finanziario e Socio Culturale di procedere all’assunzione di n. 1 istruttore amministrativo cat. C a tempo indeterminato e parziale (50%) tramite utilizzo di graduatorie approvate da altri enti dello stesso comparto;

- con Determinazione n. 106 del Responsabile del II Settore Economico Finanziario e Socio Culturale (r.g. n. 241), è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatoria di concorsi pubblici espletati da altri enti del comparto Funzioni Locali per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Cat. C, con relativo schema di domanda di partecipazione;

Richiamati:

- l’art. 9 della legge n. 3/2003, il quale prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, con le modalità di un regolamento statale da approvare ai sensi dell’art. 17 della legge 400/1988;

- l’art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003, il quale prevede che, nelle more dell’emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

- l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato da D.L. n. 101/2013, che stabilisce che per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni di tale articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato;

- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1571/4 del 25-2-2004, che precisa che le Pubbliche Amministrazioni, nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale (...), possono utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre Amministrazioni, mediante accordi stipulati in applicazione della normativa vigente, in materia di accesso agli impieghi nelle amministrazioni e nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001;

- la circolare della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013, in particolare l’art. 2, che stabilisce che “in caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo che può essere concluso anche dopo la pubblicazione della graduatoria...”;

- la sentenza TAR Veneto, sez. II, 19-05-2011, n. 864, in cui il collegio chiarisce che l’art. 3, comma 61, della legge 350/2003, e l’art. 9, della legge 3/2003, si applicano anche alle amministrazioni comunali, e sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo, che concettualmente implica l’intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all’utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo, motivo per il quale non risulta necessaria una convenzione approvata dal Consiglio comunale ex art. 30 del TUEL;

Tenuto conto che, come ribadito dalla sopracitata circolare della Funzione Pubblica n. 5/2013, e da un parere della sezione Regionale della Corte dei Conti Umbria (delibera 124/2013), l’accordo per l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi, approvate da altre amministrazioni, può avvenire anche successivamente all’approvazione della graduatoria, in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il “previo accordo” ad una data anteriore all’approvazione della graduatoria o addirittura alla indizione della procedura concorsuale; l’utilizzo della graduatorie di altri enti, infatti, trova causa nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando la indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale, attuando, i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa;

Considerate le interpretazioni più estensive della giurisprudenza, del TAR Veneto, Sentenza n. 864/2011, e del TAR Basilicata, Sentenza n. 574/2011, che, premiando l’autonomia amministrativa, come pure gli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, consentono tali assunzioni anche attraverso un accordo successivo tra amministrazioni, alla sola condizione che il profilo e la categoria professionale richiesti nel posto da ricoprire

corrispondano a quanto previsto nel bando della graduatoria da utilizzare;

Vista la legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, ed in particolare l'art. 17, che tra l'altro dispone:

- *“dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

”1-bis. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti dal medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-ter. ...omissis...

1-quater ...omissis...

la rubrica è sostituita dalla seguente: “Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni”.”

Visto l'art. 1 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019, il quale al comma 147 disciplina il periodo di validità delle graduatorie;

Tenuto conto dell'assenza di graduatorie concorsuali proprie;

Visto l'art. 71 bis del Regolamento dei servizi e degli Uffici, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 03.07.2013 come modificato dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 11.11.2020 che disciplina l'utilizzo delle graduatorie in corso di validità di altri enti.

Vista la nota prot. 5608 del 02.12.2020 con la quale, si è provveduto ad inoltrare a tutti i Comuni della Provincia di Lecce, la determina n. 241 con relativo avviso e modello di domanda

Considerato

- **che** con determinazione del Responsabile del II Settore Economico finanziario e socio culturale n. 9 del 25.01.2021 - R.G. n. 9, tra l'altro, è stato disposto di utilizzare la graduatoria del Comune di Nociglia approvata con determinazione dirigenziale RG n. 467 del 30.11.2020 e la graduatoria di Taviano, approvata con determinazione dirigenziale R.G. n. 1008 del 02.10.2020
- Che con determinazione del Responsabile del Settore I, Affari Generali n. 13 del 27.01.2021 è stata nominata la commissione esaminatrice e fissata la data per la selezione;
- Che in data 15.02.2021 si è svolta la selezione che ha individuato la candidata della Graduatoria di Taviano l'idonea con il punteggio più elevato
- Che con nota prot. N. 907 del 17.02.2021 è stata comunicata a questo Ente l'indisponibilità all'assunzione della candidata prima classificata

Vista la nota prot. N. 954 del 19.02.2021 è stata comunicata la disponibilità all'assunzione della seconda classificata, Dott.ssa De Pascali Maria Rosaria

Preso atto:

1) che ai sensi del comma 8, del suddetto art. 71 bis del regolamento degli uffici e dei servizi *“il Responsabile dell'Ufficio Personale inviterà l'Ente titolare della graduatoria esterna cui è inserito il candidato vincitore, alla sottoscrizione della relativa convenzione nei termini perentori indicati nell'avviso”*

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18-8-2000 “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare l'art. 107 concernente le funzioni e responsabilità della dirigenza.

Vista la L. n. 241 del 7-8-1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. “Codice in materia dei dati personali”, il Regolamento UE679/2016 e il D. Lgs. 101/2018;

Visti i vigenti CC.CC.NN. di Lavoro del Comparto Funzioni Locali.

Tutto ciò premesso

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente accordo ha per oggetto l'utilizzo da parte del Comune di Zollino della graduatoria del Comune di Nociglia approvata con determinazione RG n. 467 del 30.11.2020, relativa al concorso espletato ai fini della copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato e parziale (18 ore) di “Istruttore Amministrativo“, cat. C1, valida fino al 30 novembre 2022, ai sensi del comma 147 dell'art. 1 della legge 160/2019.

Art. 2

Finalità e principi

1. Il presente accordo è finalizzato al raggiungimento, mediante la cooperazione tra Enti, di specifici obiettivi che si possono così sintetizzare:

- a) semplificazione dei procedimenti di selezione;
- b) economia di atti amministrativi;
- c) riduzione dei tempi occorrenti per la copertura dei posti vacanti;
- d) riduzione dei costi;
- e) eliminazione del “rischio contenzioso”;
- f) attuazione dei principi di cui all'art. 97 Costituzione di cui all'art, 1 L. 241/1990 e ss. mm. ii..

Art. 3

Modalità operative

1. Il Comune di Zollino, successivamente alla stipula del presente accordo con il Comune di Nociglia, adotterà tutti gli adempimenti prescritti per l'assunzione della candidata De Pascali Maria Rosaria, a tempo indeterminato e parziale (18 ore), col profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”, cat. C, posizione economica C1.

Art. 4

Impegni reciproci

1. Il Comune di Zollino garantisce che la procedura per l'utilizzo della graduatoria concorsuale, già approvata dal Comune di Nociglia, è stata attuata nel rispetto della normativa concernente le assunzioni del personale nelle pubbliche amministrazioni vigente alla data di avvio e di svolgimento della procedura stessa, nonché nel rispetto di programmazione triennale dei fabbisogni di personale ed in coerenza con i vincoli posti dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria.

2. Gli uffici di ciascun comune preposti alla gestione del personale, sono impegnati a porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati all'utilizzo della graduatoria ed all'assunzione della candidata De Pascali Maria Rosaria.

3. Il Comune di Zollino si impegna a comunicare tempestivamente la conclusione della procedura di assunzione della suddetta candidata al Comune di Nociglia, titolare della graduatoria, onde consentire allo stesso di adempiere puntualmente agli obblighi di competenza in materia di utilizzo di graduatorie e di trasparenza.

Art. 5

Durata

1. Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino al perfezionamento della procedura di assunzione della candidata De Pascali Maria Rosaria, classificata al secondo posto della graduatoria del colloquio tecnico-professionale del 15-02-2021 (ma prima utile, attesa la rinuncia della prima classificata), - indetto ed attuato dal Comune di Zollino ai sensi dell'art. 71-bis del Regolamento degli uffici e dei servizi, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 03.07.2013 come modificato dalla

Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 11.11.2020, e già collocata tra gli idonei della graduatoria del Comune di Nociglia, relativa al concorso per copertura di n. 1 posti, a tempo indeterminato e parziale di “Istruttore amministrativo“, cat. C1, approvata con determinazione dirigenziale RG n. 467 del 30.11.2020.

Art. 6
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda al codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

2. Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16, allegato B, del D.P.R. n. 642 del 26-10-1972.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data _____

Per il Comune di Nociglia

Per il Comune di Zollino

OGGETTO: Accordo con il Comune di Nociglia per l'utilizzo della graduatoria già approvata, per la copertura a tempo indeterminato e parziale di n. 1 posto di "Istruttore Amministrativo", cat. C, posizione economica C1. - Approvazione schema di accordo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: **24/02/2021**

Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario/Ufficio Servizi Sociali

f.to PERRONE DANIELA

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

rilascia parere: **Favorevole**

Data **24/02/2021**

Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario

f.to PERRONE DANIELA

Deliberazione n° **14** del **24/02/2021**

Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe BORGIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **24/02/2021** al n. **120** per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al **11/03/2021** come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE
CALO' GIUSEPPE

IL SEGRETARIO